



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0003488/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della Commissione Consiliare
Permanente V, II e VI

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico” Reg.Gen.n.507

Ad iniziativa dei Consiglieri Cobellis, Consoli, Mocerino, Iacolare.
Depositata in data 14 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

II e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **24 FEB. 2014**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

**PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
LUIGI COBELLIS, ANGELO CONSOLI, CARMINE
MOCERINO e BIAGIO IACOLARE**

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 507

**NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO**

Luigi Cobellis

Angelo Consoli
Carmino Mocerino
Biagio Iacolare



Consiglio Regionale della Campania

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, intende disciplinare il gioco d'azzardo attraverso l'individuazione di norme volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, nonché della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti o aziende del Sistema sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.
4. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie locali (Asl), e i soggetti del mondo del volontariato e del Terzo Settore non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2
(Destinatari)**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.
2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.

**Art. 3
(Marchio Regionale)**

1. È istituito il marchio regionale Slot Free, realizzato a cura dell'Osservatorio regionale.
2. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
3. L'Osservatorio regionale potrà predisporre un pubblico elenco, ordinato per Provincia e per Comune di appartenenza, degli esercizi in possesso del marchio "Slot free".

**TITOLO II
COMPITI DELLA REGIONE**

**Art. 4
(Incentivi per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo)**

1) La Regione:

a) attraverso l'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo istituito:

- garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP;
- assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo;
- promuove strategie per la pianificazione e il controllo dei comportamenti di gioco;
- avvia percorsi di formazione per il personale socio-sanitario dei Servizi dedicati al trattamento delle dipendenze;
- promuove azioni e iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco d'azzardo, in particolare nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione;
- mette a punto un'analisi dei costi diretti delle dipendenze da gioco d'azzardo sul Sistema sanitario regionale.

b) sostiene i soggetti del Terzo Settore che costituiscono gruppi di mutuo/auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpite da GAP;



Consiglio Regionale della Campania

- c) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
- d) grazie al lavoro dell'Osservatorio Regionale e tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP;
- e) nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

Art. 5
(Rimodulazione IRAP)

- 1) La Regione Campania a decorrere dal 1 gennaio 2014, riduce l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) del 1,0 per cento agli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge la loro attività. L'entità di detta riduzione IRAP sarà applicabile anche per gli anni successivi salva diversa determinazione da adottarsi con apposita delibera di Giunta Regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, specifiche sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.
- 2) L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
- 3) A decorrere dal 1 gennaio 2014, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata del 1,0 per cento.

TITOLO III
COMPITI DEI COMUNI

Art. 6
(apertura ed esercizio delle attività)

- 1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.



Consiglio Regionale della Campania

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

3. Le amministrazioni comunali possono concedere eventuali agevolazioni fiscali concernenti imposte, tasse o altri tributi di competenza comunale, alle imprese che non dispongono o decidono di non dotarsi di apparecchi da gioco.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE

Art. 7

(Istituzione del Fondo per il contrasto alla ludopatia)

1. La Regione istituisce, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un Fondo per il contrasto del GAP e per la cura e la prevenzione della ludopatia.

2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dall'aumento dell'IRAP di cui all'art. 5 della presente legge, e dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 8, nonché da altre eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

3. La Regione è autorizzata ad apportare le idonee variazioni di bilancio a seguito di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8

(Regole e sanzioni)

1. Oltre all'osservanza degli obblighi di cui alla legge nazionale di riferimento, all'interno delle sale da gioco i gestori sono tenuti:

- ad esporre un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla dipendenza del gioco d'azzardo e un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile redatto dall'Osservatorio regionale;
- ad effettuare ai propri clienti un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza;
- depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza a cui potersi rivolgere sul territorio;
- a non esporre gli esiti di vincite milionarie al fine di non incentivare il gioco d'azzardo.

2. l'inosservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione da 1.000,00 € a 5.000,00. In caso di reiterazione della violazione, sarà disposta una sospensione temporanea dell'attività che può variare da un minimo di 10gg. ad un massimo di 60gg.

3. il ricavato delle sanzioni amministrative andrà ad implementare il fondo istituito con la predetta legge di cui all'art. 7.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
(norme transitorie)

In fase di prima applicazione l'Osservatorio Regionale dovrà trasmettere al Consiglio Regionale entro e non oltre il 31 gennaio, apposito rapporto informativo sulle ricadute positive o negative derivanti dall'applicazione della predetta legge.

Art. 10
(norma finanziaria)

1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio 2014, utilizzando la disponibilità economica di euro 300.000,00 (trecentomila/00) del fondo denominato 5.3 (obiettivo Operativo – Sanità) – missione 13 (Tutela della Salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute).

2. Successivamente si farà fronte alle spese mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo per il contrasto del GAP e per la cura e la prevenzione della ludopatia, istituito ai sensi dell'art.7, alimentato dalle risorse provenienti dall'aumento dell'IRAP di cui all'art. 5 della presente legge, e dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 8, nonché da altre eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

Luigi Cobellis

Angelo Consoli

Biagio Iacolare

Carmine Mocerino



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Tra le conseguenze più nefaste del lungo periodo di crisi che stiamo vivendo c'è il sempre più endemico dilagare di fenomeni patologici legati al gioco d'azzardo. E d'altra parte le accresciute diseguaglianze sociali, il ridimensionamento del welfare statale, il ritorno di livelli preoccupanti di povertà diffusa spingono molti, soprattutto i più deboli ed esposti, a ricorrere al gioco d'azzardo come mezzo di risoluzione delle difficoltà, come ancora di salvezza per uscire dal disagio.

Il fenomeno ha ormai assunto proporzioni rilevanti: l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa un milione e mezzo di italiani, circa il 6% dei giocatori presenti nel nostro paese, sia esposto al rischio di sviluppare dipendenza e disturbi legati al gioco compulsivo.

Si tratta di una vera e propria emergenza che assume aspetti in primo luogo sanitari ma anche sociali, economici e politici. Per non parlare dei problemi legati all'ordine pubblico e alla criminalità che su queste attività ha ormai sviluppato un lucrativo mercato illegale parallelo. Il gioco d'azzardo e in particolare, slot machine e video lottery, hanno esercitato anche un profondo cambiamento nell'uso e nella fruizione degli spazi pubblici, trasformando i tradizionali luoghi di ritrovo delle nostre città in posti degradati e insicuri.

La ludopatia poi impoverisce le famiglie italiane e distrugge ogni giorno ricchezza, alimentando una spirale che aggrava sempre di più la già difficile situazione di ampie fasce della nostra popolazione. Il gioco estremizzato e caricato di aspettative salvifiche si trasforma in un disvalore capace di trascinare i soggetti più deboli in un gorgo fatto di isolamento, disperazione, rottura dei legami sociali, apatia. Ne risente la società anche in termini di produttività e di coesione.

Per tutte queste ragioni le autorità pubbliche sono chiamate ad intervenire in maniera sistematica e puntuale, con coraggio e autorevolezza. Il lavoro straordinario fatto in questi anni da un numero rilevante di associazioni, laiche e religiose, per sensibilizzare le istituzioni sul tema deve trovare la Regione Campania alleata nella lotta alla ludopatia e pronta ad intervenire con iniziative concrete. Da qui nasce l'esigenza di dotare la nostra legislazione di una norma chiara ed efficace sul tema della ludopatia e delle sue forme più attuali che vada ad incidere concretamente sulla diffusione di slot machine e video lottery. Assieme all'attivazione del già approvato Osservatorio Regionale questa norma costituisce un passo ulteriore nella direzione del contrasto e della prevenzione del gioco d'azzardo patologico.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

L'art. 7 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto del GAP e per la cura e la prevenzione della ludopatia, alimentato dalle risorse provenienti dall'aumento dell'IRAP di cui all'art. 5 della presente legge, e dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 8, nonché da altre eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

Per le spese di cui alla presente legge si provvede, per il solo esercizio 2014, utilizzando la disponibilità economica di euro 300.000,00 (trecentomila/00) del fondo denominato 5.3 (obiettivo Operativo – Sanità) – missione 13 (Tutela della Salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute).

Successivamente si farà fronte alle spese mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo per il contrasto del GAP e per la cura e la prevenzione della ludopatia.

Di Bella,
Chung
Pa